

Parere in merito alla possibilità di esclusione di conferimento del terzo incarico di revisore contabile, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi.

Per quanto riguarda le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, la disciplina del trattamento economico, il numero degli incarichi, i divieti, altre funzioni e le responsabilità, l'art. 57, comma 10, della legge n. 142/1990, come introdotto con modifiche in Sicilia dall'art. 1, lett. i), della l.r. n. 48/1991 e s.m.i., fa espresso riferimento alle disposizioni statali contenute negli artt. Dal 235 al 241 del D.L.vo n. 267/2000. In Sicilia il citato art. 1, lett. i), della l.r. n. 48/1991 e s.m.i prescrive che i componenti il Collegio dei Revisori (o Revisore unico) sono rieleggibili per una sola volta, senza alcuna precisazione circa un'eventuale interruzione temporale nell'ambito degli incarichi già espletati presso l'Ente.

Riferimenti normativi

Art. 57, comma 10, della legge n. 142/1990, Art. 1, lett. i), della l.r. n. 48/1991 e s.m.i.,